



PG. N. U0169736

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO ALL' ISTITUZIONE DELL' ALBO DEI SOGGETTI OSPITANTI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS)

II COMUNE DI BERGAMO, in qualità di Capofila dell'AMBITO 1 – Bergamo

VISTI:

- la Legge 328/2000;
- la l.r. n. 3/2008 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*”;
- la DGR n. 825 del 25/10/2013 “*Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini*”;
- la DGR n. 5451 del 25/07/2016 “*Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015*”.

RICHIAMATI:

- il Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia n. 10963 del 02/11/2016 “*Approvazione dei modelli di convenzione e di progetto personalizzato dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui alla DGR n. 5451 del 25/07/2016, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015*”;
- la DGR 7763 del 17/01/2018 “*Indirizzi regionali In materia di Tirocini*”;
- il Piano di Zona 2018-2020 dell'Ambito Distrettuale di Bergamo, approvato in Assemblea dei Sindaci in data 29/05/2018, che prevede l'attivazione sistematica, quale intervento di natura sociale, di tirocini finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (d'ora in avanti denominati TIS).

DATO ATTO CHE:

- l'Ambito Distrettuale di Bergamo, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni regionali, ha utilizzato i TIS nel corso delle annualità 2017 e 2018, sperimentandone l'efficacia in coerenza con le progettazioni personalizzate delle persone in carico al servizio sociale;
- i comuni dell'Ambito utilizzano a loro volta, con modalità differenziate all'interno delle diverse articolazione del servizio sociale, i TIS con le medesime finalità e con uguale efficacia;
- le politiche regionali e nazionali, quali ad esempio il Fondo Nazionale Politiche Sociali e il Fondo Povertà, riconoscono nei TIS uno strumento di valore da assumere strutturalmente nella programmazione sociale territoriale.
- Con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione delle misure a contrasto della povertà come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale tra cui i TIS.
- Per l'attivazione di Tirocini di inclusione sono sostenibili e rendicontabili attraverso il Fondo Povertà i compensi al Soggetto Promotore, per le attività di competenza secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, compresi i costi per le assicurazioni della RC, le coperture assicurative INAIL, le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza, le eventuali indennità di partecipazione.

INDICE
il presente Avviso

Art. 1 – Finalità e caratteristiche dell’ Albo Enti ospitanti TIS

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’ istituzione dell’ Albo di soggetti privati disponibili ad ospitare TIS proposti dall’ Ambito Distrettuale di Bergamo, dai Comuni che ne fanno parte e dei relativi servizi sociali, dai servizi specialistici presenti sul territorio dell’ Ambito, individuati come soggetti promotori del TIS.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto di evidenza pubblica. Tale manifestazione di interesse rappresenta una mera procedura di individuazione di soggetti, sia pubblici che privati, in possesso dei requisiti di funzionamento da inserire nell’ elenco dei soggetti ospitanti.

L’ elenco dei soggetti è pubblico e verrà pubblicato sul sito www.ambitodibergamo.it e sul sito del Comune di Bergamo www.comunedibergamo.it . L’ elenco istituito attraverso il presente avviso ha validità fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di proroga. L’ aggiornamento dell’ elenco avverrà con cadenza trimestrale, salvo diverse esigenze, in seguito alla valutazione della commissione di cui all’ articolo 5.

All’ elenco hanno diritto di iscrizione, in qualità di soggetti ospitanti, tutti i servizi pubblici interessati, purché coerenti con le finalità del presente avviso.

Art. 2 - Caratteristiche dei destinatari dell’intervento

Il servizio è rivolto ad utenti rientranti in particolari categorie di svantaggio quali quelle individuate all’ articolo 1 delle *Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015*, a rischio di emarginazione sociale e/o lavorativa residenti nei comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone e, nel caso di utenti immigrati o comunitari, muniti di regolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I destinatari dell’ intervento sono solitamente presi in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari e/o sono beneficiari di misure nazionali di sostegno attivo al reddito e/o accedono ai servizi di bassa soglia per persone in situazione di grave marginalità.

Art. 3 – Durata e attivazione del tirocinio

a. Il tirocinio avrà una durata variabile da 3 a 12 mesi, eventualmente prorogabile in caso di persistenza della situazione di disagio sociale ed economico, fino ad un massimo complessivo di 24 mesi. I servizi competenti possono, sulla base di particolari ed eccezionali esigenze opportunamente motivate, definire tempistiche differenti.

b. L’ attivazione del tirocinio prevede il seguente iter procedurale:

- definizione dell’ opportunità di avviare un tirocinio all’ interno del progetto personalizzato da parte del case manager del servizio sociale di riferimento d’ accordo con l’ utente;
- segnalazione da parte del case manager del servizio sociale di riferimento al referente TIS individuato dall’ Ufficio di Piano;
- individuazione del soggetto ospitante più adatto stante le finalità del tirocinio e le attitudini, le capacità e le competenze dell’ utente, e verifica della disponibilità ad avviare il tirocinio nei tempi e nei modi individuati dal case manager, referente TIS e utente;
- sottoscrizione della convenzione e del progetto per l’ avvio del tirocinio.

c. L’ iter di attivazione del tirocinio, a partire dalla segnalazione al referente TIS fino all’ avvio del tirocinio, ha una durata indicativa di 30 giorni, fatta salva la presenza di soggetti ospitanti adatti e la loro disponibilità all’ attivazione del tirocinio.

d. Il tirocinio, in quanto misura finalizzata a fronteggiare i casi di esclusione sociale e lavorativa, non costituisce rapporto di lavoro bensì crea un contatto diretto tra il soggetto ospitante e l’ utente, pertanto il tirocinante non può sostituire il personale dipendente e non può essere utilizzato nei periodi di picco delle attività, ovvero per sostituire il personale assente a vario titolo (in maternità, malattia, ferie, servizio civile, cassa integrazione, etc.) o per ricoprire vuoti d’ organico e ruoli o posizioni proprie e/o necessarie all’ organizzazione del soggetto ospitante; non può essere inoltre utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi sottoscritti in sede di convenzione.

e. Il tirocinante non deve aver avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio e non deve aver svolto prestazioni di lavoro occasionale presso il soggetto ospitante per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.

Art. 4 – Soggetti ammessi all' accreditamento

a. Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse all'iscrizione all' Albo dei soggetti ospitanti i TIS:

- Ditte individuali;
- Commercianti;
- Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici Registri;
- Cooperative Sociali e Imprese Sociali;
- Cooperative di produzione, lavoro, servizi, agricole;
- Consorzi;
- Organizzazioni di volontariato;
- Organizzazioni non governative;
- Onlus;
- Fondazioni e Enti filantropici;
- Associazioni di promozione sociale;
- Associazioni iscritte in Albi Regionali;
- Imprese pubbliche e private iscritte al registro delle imprese della CCIAA;
- Organismi di formazione;
- Studi professionali in possesso di Partita Iva.

Sono escluse le Persone Fisiche.

b. I Soggetti Ospitanti:

- Devono avere sede legale e produttiva nel territorio della Provincia di Bergamo;
- Se rientranti nella fattispecie obbligata, devono:
 - essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla competente autorità;
 - essere iscritti in Pubblici Registri, Albi Regionali e/o Nazionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - essere iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA;
 - essere in possesso di regolare Partita Iva;
 - essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'inserimento socio- lavorativo;
 - essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro come da D.lgs. 81/2008;
 - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
 - trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
 - non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle della borsa lavoro, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
 - fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, il soggetto ospitante non deve prevedere per i borsisti attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo;
 - non avere in corso procedure concorsuali (salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità).

c. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno, a pena di decadenza, essere mantenuti per tutto il periodo di permanenza nell'Elenco nonché per tutta la durata dell'intervento.

Art. 5 – Individuazione dei soggetti ospitanti

a. Le manifestazioni di interesse pervenute verranno valutate e selezionate in base ai requisiti previsti dal presente avviso. Tuttavia, il possesso dei requisiti richiesti non costituisce diritto per il soggetto ospitante all'assegnazione di uno o più tirocinanti.

b. Il numero di tirocinanti che è possibile attivare presso i soggetti ospitanti aderenti alla manifestazione di interesse, non è sottoposto a nessun regime di limiti né ad alcuna premialità. L'iscrizione all'elenco non costituisce obbligo per le parti.

c. La valutazione delle manifestazioni di interesse per l'iscrizione all'Albo in oggetto avverrà con cadenza trimestrale da parte di un'apposita commissione permanente, istituita con apposita determinazione dirigenziale.

Art. 6 – Obblighi a carico del soggetto ospitante e del tutor del soggetto ospitante

Il Soggetto Ospitante deve essere in possesso di tutti i requisiti, presupposti e condizioni per l'attivazione del tirocinio, così come indicato nel modulo di manifestazione di interesse debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto ospitante e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegato al presente Avviso Pubblico che ne costituisce parte sostanziale ed integrante;

Il Soggetto Ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento del tirocinio con gli obiettivi previsti nella convenzione. I compiti del soggetto ospitante sono così individuati:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con l'ufficio di segretariato sociale e di servizio sociale professionale alla definizione del progetto individualizzato ;
- stipulare una polizza di responsabilità civile contro terzi per il tirocinante;
- garantire idonea copertura Inail;
- corrispondere al tirocinante l'indennità o il compenso motivazionale indicato in sede di convenzione;
- trasmettere tempestivamente al soggetto promotore le comunicazioni relative a interruzioni, assenze ingiustificate, inosservanze da parte del tirocinante delle regole di comportamento definite nell'ambiente di lavoro, a seguito delle quali è prevista un'interruzione dell'attività e la decadenza, per il tirocinante, dal beneficio previsto;
- trasmettere tempestivamente al soggetto promotore le comunicazioni relative a infortuni, onde provvedere agli adempimenti del caso;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008;
- mettere a disposizione del borsista tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- attenersi, per l'organizzazione delle attività, al calendario definito all'interno della convenzione, rispettando il monte ore mensile autorizzato nello stesso, senza disporre, in nessun caso, un aumento delle ore di prestazione lavorativa da parte del tirocinante;
- redigere un'apposita relazione finale, nella quale viene descritto l'andamento complessivo dell'esperienza ed una valutazione degli esiti finali e del livello di raggiungimento degli obiettivi;
- si accerta della corretta compilazione del registro delle presenze, che viene sottoscritta dal tutor del soggetto ospitante, e della trasmissione dello stesso al soggetto promotore ogni mese.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto. Il tutor del Soggetto Ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a 5 giorni continuativi, le funzioni di tutor possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto ospitante o da altro soggetto allo scopo individuato. In caso di assenza prolungata del tutor superiore a 5 giorni continuativi, il soggetto ospitante è tenuto a

individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tali variazioni devono essere tempestivamente comunicate al tirocinante e al soggetto promotore.

Possono essere riconosciuti i costi afferenti i Tirocini di inclusione attivati, previa sottoscrizione della Convenzione di Tirocinio e del Progetto formativo, tra cui le attività di competenza secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, i costi per le assicurazioni della RC, le coperture assicurative INAIL, le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza, le eventuali indennità di partecipazione.

Ai fini della rendicontazione dovranno essere presentate le seguenti documentazioni:

- Registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato e firmato dal beneficiario, dal Soggetto Promotore e dal Legale Rappresentante dell'Ambito, attestante l' attività svolta;
- Documentazione spese accessorie, RC, INAIL, Viste mediche, Corsi e dispositivi di sicurezza;
- Ricevuta pagamento Indennità di Tirocinio quietanzata con timbro istituto bancario.
- Elenco dei destinatari dei voucher;
- Autodichiarazione dei destinatari dei voucher attestanti la fruizione del beneficio;
- Mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario per le indennità di partecipazione riconosciute.

Art. 7 – Documentazione e tempi di presentazione delle domande

I soggetti ospitanti interessati dovranno compilare apposita domanda utilizzando, a pena di esclusione, il modello allegato al presente avviso (ALL.1), sottoscritto digitalmente, nel quale dovranno indicare le caratteristiche delle esperienze di tirocinio da loro proposte, nonché i costi richiesti per la copertura di quanto descritto all'articolo 6.

Allo stesso dovranno essere allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- breve presentazione del soggetto con indicazione del settore di azione, delle esperienze pregresse, delle collaborazioni e di quanto ritenuto utile alla valutazione (massimo 1 facciata, 4.000 caratteri);
- estremi iscrizione visura camerale;
- ultimo bilancio approvato (solo per gli organismi tenuti alla redazione e all'approvazione di un bilancio).

L'istanza dovrà essere inviata tramite pec all'indirizzo protocollo@cert.comune.bergamo.it, con oggetto "Albo Enti ospitanti TIS Ambito Bergamo" entro le ore 12:00 del giorno 30/06/19, al fine dell' istituzione dell' Albo degli Enti ospitanti i TIS. Il predetto termine è comune prorogabile con espresso provvedimento al fine di implementare l' Albo.

Le istanze verranno valutate dalla commissione di cui all'articolo 4, che procederà alla verifica della ricevibilità della domanda di iscrizione all' Albo di cui al presente avviso in riferimento al rispetto delle modalità di presentazione della stessa ed alla conformità delle stesse agli standard richiesti dalla normativa vigente. Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete o prive degli allegati richiesti.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informano gli interessati che i dati personali, compresi i dati sensibili e quelli relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Bergamo in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Bergamo anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e tenute alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione al presente avviso pubblico.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Bergamo nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:

al Responsabile per la Protezione dei Dati Personal (Responsabile Protezione Dati – RPD) al seguente indirizzo e-mail: RDP@comune.bg.it

oppure

al Comune di Bergamo, in qualità di Titolare, Piazza Matteotti, 3 – 24122 Bergamo – Direzione Risorse Umane - al seguente indirizzo e-mail: protocollo@cert.comune.bergamo.it

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma.

Art. 9 - Responsabile del procedimento e informazioni

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Coordinamento Direzione Politiche Sociali Ufficio di Piano della Direzione Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Bergamo – dottessa Gabriella Paganelli.

In ordine alla presente procedura è possibile ottenere chiarimenti mediante la formulazione di quesiti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiodipiano@comune.bg.it.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non specificato si rinvia a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.